

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/A

(Riunione del Consiglio Federale del 31 luglio 2003)

il Consiglio Federale

- **visti** i Comunicati Ufficiali nn. 144/A del 19.03.2003 e 151/A del 28.04.2003;
- **considerato** che il Consiglio direttivo della Lega Professionisti Serie C nella riunione del 22 luglio 2003 ha deliberato, su conforme parere della CO.VI.SO.C., di non ammettere la Società COSENZA CALCIO 1914 S.p.A. al campionato di competenza (Serie C1) per la stagione sportiva 2003/2004 per le seguenti ragioni: a) eccedenza di indebitamento di € 12.685.000,00; b) non regolare posizione ENPALS; c) mancato deposito della garanzia bancaria di €207.000,00; d) mancato deposito di n. 2 liberatorie di tesserati; e) deposito di dichiarazioni liberatorie mancanti di relative garanzie bancarie; f) mancato deposito della dichiarazione di inesistenza debiti (mod. azzurro);
- **rilevato** che di tale determinazione è stata data comunicazione alla società dalla Lega di competenza con lettera del 22 luglio 2003;
- **rilevato** altresì che la società interessata, avvalendosi della facoltà concessale dal succitato Comunicato Ufficiale n. 151/A, avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso alla F.I.G.C. in data 24 luglio 2003;
- **verificata** la tempestività del ricorso proposto e della successiva produzione documentale;
- **esaminate** le ragioni addotte dalla reclamante e gli elementi documentali offerti a corredo;
- **visto** il parere negativo formulato al riguardo dalla CO.VI.SO.C.;
- **ritenuto** di doversi conformare al parere della CO.VI.SO.C.;
- **visto** l'art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91

delibera

di respingere il ricorso della società COSENZA CALCIO 1914 S.p.A. e di disporre la definitiva non ammissione della stessa al campionato di competenza.

PUBBLICATO IN ROMA 31 LUGLIO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro